

AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 414 c.p.c

con richiesta autorizzazione alla notifica
ex art. 151 e ss. c.p.c. ai controinteressati

Ill.mo Sig. G.d.L.

RICORRE la sig.ra Rosanna Todisco n. a Gragnano (NA) il 25.5.1986 res.te in Pimonte (NA) vicolo Muriscolo, 7 C.F. TDSRNN86E65E131J ai fini del presente procedimento, in ogni fase e grado, rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 presso il suo studio, per mandato ed elezione di domicilio a margine del presente ricorso [Mandato.pdf](#), con richiesta ex art. 170 c.p.c. c. 4 di invio delle comunicazioni all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it - **RICORRENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione e del Merito in p. del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 10121 Torino via Arsenale, 21 pec ads.to@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte C.F. 97613140017 in p.l.r.p.t. rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 10121 Torino via Arsenale, 21 pec ads.to@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico



AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO – VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

Regionale per il Piemonte C.F. 97613140017 in p.l.r.p.t. dom.to in
10121 Torino c.so Vittorio Emanuele, 70 pec
drpi@postacert.istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Centro Provinciale Istruzione Adulti C.P.I.A. 4 Torino C.F.
97784520013 in p.l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 10034
Chivasso (TO) via Blatta, 26/C pec TOMM326007@pec.istruzione.it -
RESISTENTE

NONCHE' Centro Provinciale Istruzione Adulti C.P.I.A. 4 Torino C.F.
97784520013 in p.l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 10034
Chivasso (TO) via Blatta, 26/C rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato con sede in in 10121 Torino via Arsenale, 21
pec ads.to@mailcert.avvocaturastato.it – **RESISTENTE**

NONCHE' I.C. Turoldo Torino C.F. 97541030017, scuola capofila, in
p.l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 10151 Torino via Ambrosini,
1 pec toic810002@pec.istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE' I.C. Turoldo Torino C.F. 97541030017, scuola capofila, in
p.l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 10151 Torino via Ambrosini,
1 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con
sede in in 10121 Torino via Arsenale, 21 pec
ads.to@mailcert.avvocaturastato.it – **RESISTENTE**

NONCHE', eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle
graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. dell'U.S.R. Piemonte in cui
la ricorrente è inserita, valide per il triennio 2024-2027 che subirebbero
un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso – **CONTROINTERESSATI**

FATTO



La sig.ra Rosanna Todisco è una diplomata che ambisce a operare nei profili amministrativi (cd. personale A.T.A.) nelle scuole statali dopo aver prestato per diversi anni servizio presso l'Istituto privato paritario Istituto Santa Croce di Gragnano (NA).

La ricorrente, nei termini di legge, presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2024-2027 trasmettendo la documentazione all'Istituto capofila I.C. Turolto di Torino; [001\) Domanda Rosanna Todisco del 04-06-2024 personale ATA 2024-2027.pdf](#)

La ricorrente concorreva per diversi profili A.T.A. ovvero quelli di Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS), OS (Operatore Scolastico) e Assistente Tecnico, essendo munita dei titoli di studio e servizio per l'ammissione alla graduatoria richiesti dal D.M. n. 89 del 21.5.2024 che disciplina le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2024-2027 per il personale A.T.A.; [013\) D.M. n. 89 del 21-05-2024.pdf](#)

Nella domanda la sig.ra Todisco aveva elencato, tra gli altri, il servizio svolto nei precedenti anni scolastici quale collaboratrice scolastica presso scuola paritaria;

La graduatoria provinciale veniva definitivamente approvata dalla scuola capofila I.C. Turolto [002\) Graduatoria Istituto Comprensivo Turolto -TO -.xls](#) ove la ricorrente figurava in tutti i profili con corretta valutazione dei titoli di studio e carriera dichiarati e, quindi, con il



punteggio di 12,70 per il profilo di CS, 9,50 per il profilo di AA, 8,50 per il profilo di AT e 12,65 per il profilo di OS;

La ricorrente, quindi, veniva inserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia per i rispettivi profili nelle 30 istituzioni scolastiche indicate nel modello D3 trasmesso telematicamente. [001\) Domanda Rosanna Todisco del 04-06-2024 personale ATA 2024-2027.pdf](#)

Per l'effetto, essendo utilmente collocata in graduatoria, la sig.ra Todisco veniva individuata il 9.10.2024 dal C.P.I.A.4 Torino quale destinataria di una proposta di incarico di CS per l'a.s. 2024/2025.

Seguiva la sottoscrizione di contratto prot. 4068 del 9.10.2024 di supplenza a tempo determinato con decorrenza dal 2.10.2024 per n. 19 ore settimanali di servizio su posto vacante e disponibile, con cessazione dell'incarico al 30.6.2025.

Inopinatamente, la stessa C.P.I.A. 4, con decreto n. 4098 del 9.10.2024 del D.S. rettificava il punteggio attribuito alla ricorrente rideterminando il punteggio per i relativi profili:

Collaboratore Scolastico da punti 12,70 a punti 7,20;

Assistente Amministrativo da punti 9,50 a punti 8,40;

Assistente Tecnico (AR18-AR22) da punti 8,50 a punti 7,40,

Operatore Scolastico da punti 12,65 a punti 6,90; [003\) timbro_FIRMATO_TODISCO decreto di rettifica 2024_2027.pdf](#)

il 10.10.2024, con decreto dirigenziale in autotutela prot. 4123, la C.P.I.A.4 risolveva il contratto di lavoro a tempo determinato dichiarando il servizio prestato da intendersi di fatto e non di diritto; [004\) timbro_FIRMATO_TODISCO Risoluzione contratto.pdf](#)



AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

Nessun riscontro riceveva il reclamo inviato via pec il 10.10.2024 alla scuola capofila; [025\) Richiesta revoca pec del 10-10-2024.pdf](#)
la rettifica veniva anche riportata nel portale “*Servizi on line*” [005\)](#)
[Domanda Rosanna Todisco A.A. punteggio rettificato.pdf](#) [006\)](#)
[Domanda Rosanna Todisco A.T. punteggio rettificato.pdf](#) [007\)](#)
[Domanda Rosanna Todisco O.S. punteggio rettificato.pdf](#)
[007 b\) Domanda Rosanna Todisco C.S. punteggio rettificato.pdf](#)

DIRITTO

I provvedimenti adottati violano la disciplina di settore e fondano su un’erronea ricostruzione dei fatti. Sussiste l’interesse della ricorrente ad agire in giudizio al fine di richiedere il ripristino del contratto di lavoro stipulato, il riconoscimento giuridico del periodo di lavoro effettuato e di quello perduto a causa della ingiusta risoluzione del contratto e la rettifica delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2024-2027 nelle 30 istituzioni scolastiche oltre al ripristino del corretto punteggio in graduatoria di

Collaboratore Scolastico 12,70 punti;

Assistente Amministrativo 9,50 punti;

Assistente Tecnico (AR18-AR22) 8,50 punti;

Operatore Scolastico 12,65 punti;

e per la declaratoria di illegittimità della decurtazione del punteggio previa disapplicazione dei decreti dell’istituto di rettifica del punteggio per i diversi profili e di risoluzione del contratto di lavoro;

I) GIURISDIZIONE DELL’A.G.O.

In tema di graduatorie del personale della scuola e controversie per



AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ex D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 ss.mm., la giurisdizione spetta al G.O., venendo in questione determinazioni assunte con capacità e poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. S.U. n. 16756/2014).

Lo stesso art. 8 D.M. 89 del 21.5.2024, *lex specialis* della procedura di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia A.T.A., sancisce che la graduatoria “è impugnabile con ricorso al G.O. in funzione di G.d.L.”.

Il G.d.L. ha giurisdizione sui provvedimenti amministrativi incidenti sul rapporto di lavoro (S.U. Cass. 3677/2009) e l'art. 63 D.Lgs. 165/2001 gli devolve le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. di cui all'art. 1 c. 2 ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti che, se rilevanti ai fini della decisione, sono disapplicati, se illegittimi.

**II) VALUTABILITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON RAPPORTO DI
CO.CO.CO PRESSO SCUOLA PARITARIA AI SENSI DEL D.M.
89/2024. ILLEGITTIMITA' DEI DECRETI DI RIDETERMINAZIONE
DELLA GRADUATORIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 COST., 554
D.LGS 16.4.1994 n. 297 T.U. ISTRUZIONE, del D.M. 89 del 21.5.2024
e del D.M. 13.12.2000 n. 430. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE CLAUSOLA 4 ACCORDO QUADRO SUL
LAVORO A TEMPO DETERMINATO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA
1999/70/CE**

Gli atti con cui la P.A. resistente ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato rideterminando il punteggio in graduatoria della ricorrente



AVV. LUIGI TORRESE
 TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
 ☎ 081 881 24 86
 MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

fondano sull'erroneo presupposto di diritto che: "i servizi prestati negli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024 presso l'Istituto Paritario Santa Croce di Gragnano (NA) non possono essere VALUTATI perché prestati in qualità di "collaborazione coordinata e continuativa" e non svolti alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL"

Occorre premettere che la ricorrente ha lavorato con la qualifica di CS presso l'Istituto Paritario Santa Croce di Castellammare di Stabia negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e 2024/2025-

La circostanza è certificata:

- dall'attestato di servizio rilasciato dall'Istituto Paritario Santa Croce (prot. 381 del 21.11.2024) [026\) Todisco Rosanna Certificato di servizio.pdf](#)
- dal contratto di lavoro con l'Istituto Santa Croce del 12.9.2022 prorogato il 19.6.2023 e l'11.9.2024; [008\) Contratto Todisco Rosanna del 12-09-2022.pdf](#) [009\) Contratto Todisco Rosanna del 19-06-2023 - Proroga.pdf](#) [010\) Contratto Todisco Rosanna del 11-09-2024.pdf](#)
- dalle buste paga rilasciate dal datore di lavoro; [039\) Todisco Rosanna Busta Paga dal 13.09.22 al 31.12.22.pdf](#) [040\) Todisco Rosanna Busta Paga dal 01.01.23 al 30.06.23.pdf](#) [041\) Todisco Rosanna Busta Paga dal 01.07.23 al 31.12.23.pdf](#) [042\) Todisco Rosanna Busta Paga dal 01.01.24 al 30.06.24.PDF](#)

Il certificato di servizio attesta il regolare versamento dei contributi previdenziali: per ognuno dei periodi di lavoro indicati, i versamenti contributivi vennero effettuati come da dettagli di denuncia contributiva. [026\) Todisco Rosanna Certificato di servizio.pdf](#) [043\) Todisco Rosanna](#)



AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

[Unilav dal 13.09.22 al 30.06.24.pdf 044\) Todisco Rosanna Unilav dal 12.09.24 al 30.06.25.pdf 045\) Todisco Rosanna Unilav Dimissioni al 30-09-2024.pdf](#)

Infatti, sono presenti nell'estratto contributivo INPS i versamenti relativi agli anni 2022-2023-2024 denunciati dal datore di lavoro [011\) Estratto contributivo Rosanna Todisco.pdf](#);

Ciò posto, gli atti impugnati non riconoscono quale titolo di servizio valutabile ai fini della formazione delle graduatorie della terza fascia A.T.A. quello prestato dalla ricorrente quale CS in forza di contratto di collaborazione continuativa.

Giova evidenziare da subito che consolidata giurisprudenza ritiene graduabile il servizio svolto in regime di parasubordinazione **in materia di graduatorie di terza fascia ATA.**

In particolare, infra multis:

- **Corte di Appello di Bologna** [012\) Sent Corte Appello Bologna n. 6-2022.pdf](#)
- **Tribunale La Spezia** [014\) Sent. Trib LA SPEZIA del 16-09-2020.pdf](#)
- **Tribunale di Milano** [015\) Sent. Trib. Milano n. 2170-2019.pdf](#) e [020\) Trib. Milano sent. 223-2020.pdf](#)
- **Tribunale di Vicenza** [016\) Sent. Trib. Vicenza 3.3.2020.pdf](#)
- **Tribunale di Benevento** sentenza 3.3.2020
- **TAR Abruzzi Sezione L'Aquila** [017\) Sent. TAR L'Aquila 813-2014.pdf](#)
- **Tribunale di Modena** [018\) Sent. Trib. Modena 27.5.2022 n. 233.pdf](#) e [019\) Sent. Trib. Modena 30.3.2022.pdf](#)



- Tribunale di Crotone [021\) Sent. Trib. Crotone 6.7.2021.pdf](#)
- Tribunale di Napoli [022\) Trib. sez. lav. Napoli 25.5.2023 n. 3536.pdf](#)

Tanto premesso, il D.M. 13.12.2000 n. 430 (G.U. 24.1.2001 n. 19) regola le modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA ai sensi dell'art. 4 L. 3.5.1999 n. 124 [023\) D.M. 13.12.2000 n. 430.pdf](#)

Tale D.M., fonte sovraordinata, non indica quale presupposto per l'attribuzione del punteggio che il servizio sia svolto in regime di subordinazione.

In esecuzione di tale norma, il MIUR ha emesso il D.M. 89/2024 di aggiornamento delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il triennio 2024-2027 che, in conformità all'art. 554 T.U. Istruzione, elenca i **titoli culturali e di servizio valutabili** e i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie.

Quanto ai titoli di servizio, il D.M. 89/2024 attribuisce i punteggi per i servizi prestati in qualità di AA nei vari ordini di scuola statale e non statale.

Gli allegati A/1 A/2 e A/5 A/6 al D.M. contengono la *“Tabella di valutazione dei titoli”* per le graduatorie di AA, AT, CS e OS.

Ai punti B) delle diverse tabelle sono elencati i titoli di *“servizio prestato in qualità di AA, AT e CS e OS”* valutabili ai fini della formazione delle graduatorie.

Al punto B), in diverso posizionamento per i diversi profili di personale ATA, viene sempre indicato il *“servizio”* prestato in *“scuole non statali paritarie”* chiarendo sempre che **“qualora il servizio sia stato prestato**



AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

in scuole non statali paritarie..., il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla meta...”

La nota alla tabella di valutazione allegata al D.M. chiarisce che: **“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”**.

Sicché sia il T.U. che i D.D.M.M. di esame **discorrono sempre e solo di SERVIZI valutabili ai fini della graduatoria SENZA COMPIERE ALCUNA DISTINZIONE TRA SERVIZIO RESO IN REGIME DI SUBORDINAZIONE O DI PARASUBORDINAZIONE.**

Non si rinviene nel D.M. 89/2024 alcuna esclusione, tra i titoli di servizio valutabili, di quelli resi in rapporto di parasubordinazione.

Pertanto sia il lavoratore subordinato che il parasubordinato prestano un **servizio** al datore.

Le SS.UU. della Cassazione affermano che **esiste rapporto di servizio con la P.A. sia nei rapporti di pubblico impiego, sia nei rapporti di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata sia per il funzionario onorario** (cfr. Cass. SS.UU. 9160 e 3413/2008, 2033/1985, 1556/1994, 3129/1997, 5398/2007).

Sicché il D.M. 89/2024 **consente di valutare titoli di servizio prestati “nelle scuole non statali paritarie”, prevedendo, in questo caso, il dimezzamento del punteggio per ogni anno.**

Dunque, il D.M. non attribuisce rilevanza al tipo di contratto in virtù del quale il servizio è prestato ma dà esclusivo rilievo, ai fini della valutabilità del servizio, alla sussistenza delle seguenti condizioni:



AVV. LUIGI TORRESE
 TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
 ☎ 081 881 24 86
 MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

- che il servizio sia stato **effettivamente prestato**, valorizzando l'esperienza specifica maturata nel relativo profilo professionale;
- che il servizio sia relativo **“a periodi coperti da nomina o da contratto”** e quindi da qualsiasi tipologia di contratto senza distinzione tra subordinato, parasubordinato o, addirittura, contratto d'opera;
- che per tale servizio via sia stata retribuzione **“anche ridotta”**.

In relazione alla **retribuzione anche ridotta**, se il D.M. 89/2024 avesse inteso escludere dalla graduazione i contratti “atipici”, non avrebbe previsto tale requisito perché una retribuzione differenziata al ribasso è possibile solo con rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, essendo questi ultimi assoggettati agli importi minimi previsti nei CCNL e stabiliti annualmente dall'INPS (cfr. circ. INPS 13 del 26.1.2018 [024](#)) [Circolare INPS 13 del 26-01-2018.pdf](#)

Le espressioni utilizzate dall'art. 554 T.U. istruzione che discorre di **“almeno due anni di servizio prestato”** e dal D.M. 89/2024 non sottendono limitazioni o esclusioni: il legislatore ha incluso tra i titoli valutabili **ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito, anche in maniera ridotta, presso qualsiasi scuola.**

La norma utilizza una dizione talmente lata per non privare di punteggio l'attività lavorativa effettivamente prestata prescindendo dalla forma giuridica nella quale è stata resa, valorizzandone la portata EFFETTIVA **“ogni servizio effettivamente prestato”**.

E in nessuna norma vi è il richiamo al rapporto di lavoro subordinato e/o dipendente quale unico servizio computabile per la graduazione.



AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

Se il legislatore avesse inteso escludere alcune tipologie contrattuali (es. i contratti parasubordinati) lo avrebbe detto espressamente.

In tale senso si è espressa la giurisprudenza sopra richiamata.

Il TAR Abruzzo ha sancito che *“sussiste un’indicazione normativa favorevole al pieno apprezzamento delle più diverse esperienze di lavoro maturate dagli AA.AA. da graduare, né la P.A. resistente indica una sola norma di diritto positivo che escluda dalla graduazione nella terza fascia ATA i lavoratori che abbiano prestato servizio con contratti basati sul rapporto di collaborazione presso scuole paritarie.”* [017\)](#) [Sent. TAR L'Aquila 813-2014.pdf](#)

Secondo la Corte di Appello di Bologna, richiamata anche dalle sentenze del Tribunale di Modena, il *“termine servizio evoca una volontà estensiva rispetto a prestazioni riferibili a differenti tipologie contrattuali individuando come di rilievo l’attività resa (il servizio) senza distinguere rispetto alla forma contrattuale intercorsa tra le parti”*. [012\)](#) [Sent Corte Appello Bologna n. 6-2022.pdf](#) [018\)](#) [Sent. Trib. Modena 27.5.2022 n. 233.pdf](#) [019\)](#) [Sent. Trib. Modena 30.3.2022.pdf](#)

Il Tribunale della Spezia osserva: *“il DM 640/2017 (n.d.r. precedente a quello 89/2024) prevede la valutabilità del servizio prestato presso scuole paritarie, con riduzione alla metà. La disposizione non prevede che il servizio debba essere prestato a titolo di lavoro subordinato. La ratio della norma è di riconoscere rilievo all’esperienza specifica maturata dal lavoratore che ne accresce la professionalità. Appare a tal fine irrilevante la tipologia di*



AVV. LUIGI TORRESE
 TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
 ☎ 081 881 24 86
 MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

contratto in forza del quale il servizio viene svolto, sicché non è possibile introdurre la limitazione voluta dall'amministrazione in via interpretativa." [014\) Sent. Trib LA SPEZIA del 16-09-2020.pdf](#)

Anche il Tribunale di Milano conferma che **"il DM 640/17 non contiene alcuna disposizione tesa a escludere i rapporti di collaborazione dall'alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano portare al riconoscimento del punteggio.** Tale disposizione, difatti, si riferisce genericamente al servizio prestato... se l'intenzione del legislatore fosse stata di limitarlo al solo rapporto di lavoro dipendente ve ne sarebbe stata inequivocabile menzione... Ciò che conta, difatti, è che in forza di un determinato rapporto si sia maturata una conseguente esperienza che, ove anche prestata presso scuole paritarie, consenta di riconoscere un punteggio in graduatoria. **Non si comprende la ragione giuridica della interpretazione offerta dalla convenuta che valorizza la tipologia di contratto e non già la natura sostanziale del rapporto.**" [015\) Sent. Trib. Milano n. 2170-2019.pdf](#)

Il Tribunale di Vicenza riconosce il diritto alla valutazione del servizio in graduatoria di un lavoratore che aveva prestato servizio presso scuola paritaria in regime di CO.CO.CO.: **"la tabella A1 allegata al D.M. 640/2017, che contiene il punteggio assegnabile a riconoscimento del pregresso servizio lavorativo, non fa alcun riferimento a un'attività svolta "alle dirette dipendenze" del soggetto gestore.** A questo proposito si richiama la differente formulazione dei punti 7.1 e 7.2, concernenti il servizio pregresso prestato presso, tra le altre, le scuole



AVV. LUIGI TORRESE
 TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
 ☎ 081 881 24 86
 MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

*paritarie, e il punto 9 (relativo al servizio prestato "alle dirette dipendenze" di amministrazioni statali e altri soggetti). **Le prime norme, a differenza della seconda, non contengono alcuno specifico riferimento al servizio prestato "alle dirette dipendenze".** Così ragionando il G.d.L. vicentino ritiene valutabile non solo il lavoro svolto in regime di parasubordinazione in scuola paritaria ma anche quello prestato quale ATA in scuola paritaria ma al servizio di agenzia di somministrazione. [016\) Sent. Trib. Vicenza 3.3.2020.pdf](#)*

*Il Tribunale di Benevento con sentenza del 3.3.2022 e quello di Napoli hanno affermato che il lavoro atipico "deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal Ministero in osservanza del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema Corte cfr. Cass. 2258 e 23868 del 2016 e Cass. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. 20918/2019 relativa al personale ATA nonché Cass. 27950/2017 Cass. n. 7112/2018, Cass. 3473 e 6146 del 2019), che **esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato**". [022\) Trib. sez. lav. Napoli 25.5.2023 n. 3536.pdf](#)*

La clausola 4 può essere fatta valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale che deve applicare il diritto dell'Unione, disapplicando qualsiasi contraria disposizione del diritto interno essendo "in presenza di una prestazione lavorativa che non presenta alcuna differenziazione



AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente Scolastico”;

Il Tribunale di Napoli ha sostenuto che *“allorquando la normativa regolamentare faccia riferimento ad altri servizi, ivi includendo alcune specifiche ipotesi contrattuali atipiche, abbia voluto intendere tutte le prestazioni di lavoro comunque svolte in favore delle istituzioni scolastiche indipendentemente dalla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro”*. [022\) Trib. sez. lav. Napoli 25.5.2023 n. 3536.pdf](#)

Per i Tribunali di Crotone e Milano *“il legislatore utilizzando la locuzione “altro servizio prestato” ha ricompreso ogni prestazione espletata dal lavoratore in favore della scuola in virtù di regolare contratto... le parole scelte dal legislatore lasciano ampio margine all’interprete e non sottendono a eventuali limitazioni o esclusioni”*. [021\) Sent. Trib. Crotone 6.7.2021.pdf](#) e [022\) Trib. sez. lav. Napoli 25.5.2023 n. 3536.pdf](#)

Tanto chiarito in diritto, la ricorrente possiede tutti i requisiti prescritti dal D.M. 89/2024 per il riconoscimento del servizio prestato presso scuola paritaria in regime di parasubordinazione ovvero:

- servizio svolto presso scuola paritaria (Istituto Santa Croce in Gragnano) con la qualifica di C.S. dal 13.9.2022 al 1°.8.2023 e dal 1°.9.2023 al 30.6.2024 e dal 1.9.2024 al 30.9.2024; [026\) Todisco Rosanna Certificato di servizio.pdf](#) (la certificazione rilasciata da scuola paritaria è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso cfr. Cass. pen. 22.7/22.9.2015 n. 38466).



AVV. LUIGI TORRESE
 TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
 ☎ 081 881 24 86
 MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

- **contratti di lavoro** [008\) Contratto Todisco Rosanna del 12-09-2022.pdf](#) [009\) Contratto Todisco Rosanna del 19-06-2023 - Proroga.pdf](#) [010\) Contratto Todisco Rosanna del 11-09-2024.pdf](#)

- **contratto con retribuzione anche minima:** le buste paga dimostrano l'effettività del periodo di servizio e la corrispondenza con la contribuzione versata dal datore; [039\) Todisco Rosanna Busta Paga dal 13.09.22 al 31.12.22.pdf](#) [040\) Todisco Rosanna Busta Paga dal 01.01.23 al 30.06.23.pdf](#) [041\) Todisco Rosanna Busta Paga dal 01.07.23 al 31.12.23.pdf](#) [042\) Todisco Rosanna Busta Paga dal 01.01.24 al 30.06.24.PDF](#)

- **versamenti INPS:** l'attestato di servizio dell'Istituto Paritario Santa Croce certifica il versamento dei contributi previdenziali; [026\) Todisco Rosanna Certificato di servizio.pdf](#). I versamenti contributivi nell'estratto contributivo INPS sulla base dei flussi Emens relativi alle buste paga coincidono con quelli contenuti nel certificato di servizio. [011\) Estratto contributivo Rosanna Todisco.pdf](#)

- **utilizzo di un CCNL:** i contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con la scuola paritaria Istituto Santa Croce e gli UNILAV richiamano il CCNL stipulato il 27.7.2023 da Federterziario Scuola con l'avallo del sindacato nazionale U.G.L. (Unione Generale del Lavoro) e U.G.L. scuola valido dal 1°.9.2023 al 31.8.2026; [043\) Todisco Rosanna Unilav dal 13.09.22 al 30.06.24.pdf](#) [044\) Todisco Rosanna Unilav dal 12.09.24 al 30.06.25.pdf](#) [045\) Todisco Rosanna Unilav Dimissioni al 30-09-2024.pdf](#) [027\) CCNL terziario scuole private 2023-2026-federterziario.pdf](#)



Tale contratto è adeguato al D.Lgs. 81/2015 (cd. *Jobs Act*) che, nell'abolire all'art. 2 c. 1 i contratti a progetto, li autorizzava, art. 2 c. 2 lett. a) in presenza di specifici accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

La legittimità dell'utilizzo del CCNL Federterziario Scuola è confermata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dall'INPS.

Infatti con l'interpello prot. n. 22038/2015 del 15.12.2015, il Ministero del Lavoro confermava riconosceva la qualità di CCNL al contratto Federterziario [030\) Interpello Ministero Lavoro 15.12.2015.pdf](#)

Lo stesso MIUR, con nota prot. 11477 del 6.12.2005 nel prendere atto delle modifiche introdotte dalla L. 30/2003, **consentiva l'apertura di scuole paritarie anche in presenza di contratti di lavoro basati sul rapporto di collaborazione.** [029\) Nota Miur n. 11477 del 6.12.2005.pdf](#)

Anche l'INPS, con nota 1712 del 21.4.2017, ha riconosciuto il contratto Federterziario Scuola [031\) Circolare INPS 1712 del 21-04-2017.pdf](#)

Sostiene la P.A. resistente nell'atto impugnato che: *"i servizi prestati... presso l'Istituto Paritario Santa Croce di Gagnano non possono essere VALUTATI perché prestati in qualità di "collaborazione coordinata e continuativa" e non svolti alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL"*

Orbene NON è vero che il ***"servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze della Amministrazioni Statali o EELL"***: l'affermazione è smentita dal D.M. 89/2024 che consente



espressamente di valutare i SERVIZI prestati anche presso le scuole paritarie riducendo alla metà il relativo punteggio rispetto a quello prestato presso la P.A.

Peraltro le mansioni svolte dalla ricorrente sono sovrapponibili a quelle previste per il personale ATA nel CCNL scuole statali.

Infatti le mansioni attribuite alla ricorrente dalla scuola paritaria Istituto Santa Croce sono consistite nella:

- Cura dell'igiene personale nella scuola d'infanzia;
- Attività di vigilanza degli alunni;
- Assistenza alunni diversamente abili;
- Attività di appoggio alla segreteria;
- Attività di interfaccia con la didattica;

[036\) Prot. 646 del 12.09.2022 Todisco Rosanna .pdf](#)

[037\) Prot. .110 del 19.06.2023 Todisco Rosanna.pdf](#)

[038\) Prot. 467 del 11.09.2024 Todisco Rosanna.pdf](#)

Tali mansioni sono corrispondenti a quelle previste dal CCNL del 29.11.2007 delle scuole statali. La Tabella A di tale CCNL prevede che il CS svolga *“attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali*



scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". [032\) CCNL SCUOLA 2006-2009.pdf](#)

Un ulteriore elemento milita per la graduabilità del servizio reso in regime di parasubordinazione. Nel D.M. 88/2024 per l'attribuzione delle supplenze di insegnamento [033\) D.M. 88 del 16-05-2024.pdf](#) è espressamente indicato all'art. 15: ***"I servizi prestati con CONTRATTI ATIPICI, NON DA LAVORO DIPENDENTE, stipulati nelle scuole paritarie... su INSEGNAMENTI CURRICULARI, sono valutati... secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente."***

Tale D.M. equipara i servizi prestati con contratto atipico, stipulati nelle scuole paritarie su insegnamenti curricolari e i contratti di lavoro dipendente e non distingue tra servizio reso con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato ma solo se l'insegnamento impartito sia stato o meno curricolare: solo nel primo caso l'insegnamento svolto in regime di parasubordinazione sarà computabile in graduatoria.

Ovviamente la **distinzione tra insegnamenti curricolari e non curricolari** non era necessaria per il personale ATA.

La *ratio* della norma è di stabilire un'eccezione alla generale graduabilità di tutti i servizi di insegnamento in regime di subordinazione o parasubordinazione limitandola agli insegnamenti



AVV. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

currulari per evitare che possano concorrere alla graduazione insegnanti che non abbiano insegnato materie che non possono essere ricondotte a specifiche classi di concorso.

Sicché è irragionevole e discriminatorio escludere per il personale ATA il periodo di lavoro svolto quale CO.CO.CO. mentre tale periodo viene computato per gli insegnanti.

Ulteriore aspetto: dal 2005 il MIUR, dopo l'approvazione della L. Biagi 30/2003, con nota prot. 11477 del 6.12.2005 [034\) Nota Miur n. 11477 del 6.12.2005.pdf](#) disponeva che non poteva più giustificarsi la revoca della parità alle scuole private paritarie sulla base della natura dei rapporti con il personale confermando così per le scuole paritarie la liceità dell'utilizzo dei contratti di collaborazione continuativa. Ciò dimostra che nel sistema scolastico le figure dei lavoratori subordinati e parasubordinati sono equiparate. Tant'è che, successivamente, il DPR 119 del 22.6.2009 all'art. 4 c. 5 ha previsto espressamente l'assunzione di personale CO.CO.CO. da parte delle istituzioni scolastiche con la mansioni di personale A.T.A. [035\) dpr 119 2009.pdf](#)

IN DEFINITIVA

La rideterminazione del punteggio per i servizi prestati in scuola paritaria con contratto parasubordinato e la risoluzione del contratto sono illegittimi avendo la ricorrente prestato regolare servizio retribuito di CS in virtù di contratto di contratto di collaborazione continuata. Tale servizio andava valutato non essendovi nelle norme alcun riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento del



punteggio. La norma prescrive che il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato sia legato ad altri presupposti e, in particolare:

- sia stato retribuito, anche in misura minima;
- sia stato svolto presso una scuola statale o paritaria o presso una scuola media legalmente riconosciuta o pareggiata, elementare parificata o materna autorizzata;

Con questi presupposti, i CS che hanno svolto servizio parasubordinato in scuola paritaria hanno tutto il diritto al punteggio alla stessa stregua dei lavoratori subordinati.

Sicché l'affermazione secondo cui il servizio prestato quale CO.CO.CO. non sarebbe utilmente considerabile ai fini della graduatoria è illegittima:

- 1) non scaturisce da alcuna norma primaria o secondaria;
- 2) privilegia il rapporto di subordinazione e penalizza il lavoro parasubordinato contrariamente alla normativa comunitaria;
- 3) è discriminatoria del personale ATA che ha svolto lo stesso servizio e ottenuto gli stessi risultati, anche se con contratti diversi;
- 4) non tiene conto che la stessa P.A. utilizza personale amministrativo nelle scuole statali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendo ad essi posti nelle graduatorie definitive del personale ATA (D.P.R. n. 119 del 22.6.2009 art. 4 c. 5).

* * *

La ricorrente Rosanna Todisco, *ut supra* rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta, con esplicita riserva di aggiungere, variare e proporre nuovi motivi all'integrale conoscenza degli atti tutti o a seguito della



produzione di documenti ignoti e con espressa riserva di agire in separato giudizio per recuperare le retribuzioni non percepite a causa degli atti oggi impugnati e ogni risarcimento dei danni subiti

CONCLUDE

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ivrea, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria e previa disapplicazione di ogni atto lesivo, compresi quelli presupposti, conseguenti o connessi, anche se non conosciuti dalla ricorrente, voglia, in accoglimento del ricorso, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c. e assegnazione del termine per la notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza alle resistenti, accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) condannare le PP.AA. resistenti al riconoscimento del servizio espletato dalla ricorrente presso la scuola paritaria Istituto Santa Croce di Gragnano;
- 2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere inserita nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dal capofila I.C. Turolto Torino, valida per il triennio 2024-2027, nei profili di CS, AA, AT e OS, in quanto munita di validi titoli di servizio, con il riconoscimento dei seguenti punteggi:

Collaboratore Scolastico punti 12,70;

Assistente Amministrativo punti 9,50;

Assistente Tecnico (AR18-AR22) punti 8,50;

Operatore Scolastico punti 12,65;

o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di punti operata con il decreto di risoluzione del



- contratto e di correzione della graduatoria;
- 3) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti a rettificare il punteggio in graduatoria della ricorrente nella III fascia ATA per i profili di CS, AA, AT e OS e le risultanze di *“istanze on line”* attribuendole il punteggio sopra indicato;
 - 4) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025, quale CS, presso il C.P.I.A.4 Torino, in quanto utilmente collocata nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale ATA approvata dall'Istituto capofila I.C. Turolto Torino, valida per il triennio 2024/2027, in ragione dei titoli di studio e carriera dichiarati in domanda;
 - 5) dichiarare il diritto della ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data della risoluzione fino a quella della prevista cessazione e/o dell'effettiva reintegrazione;
 - 6) accertare e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di lavoro e riconoscere il diritto della ricorrente alla costituzione/continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo di CS in esecuzione del contratto prot. 4068 del 9.10.2024 di supplenza con decorrenza dal 2.10.2024 e cessazione al 30.6.2025.
 - 7) disporre e ordinare l'immediata reimmissione in ruolo e/o in servizio della ricorrente con ricostituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. resistente;
 - 8) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento giuridico del servizio espletato dal



Avv. LUIGI TORRESE

TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85

☎ 081 881 24 86

MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

ricorrente dalla data di assunzione in servizio a quella di cessazione e, oltre, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2025), giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio espletato);

- 9) dichiarare la nullità, annullare e/o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 smi ogni atto contrario, siccome illegittimo o invalido per violazione di legge, ivi compresi, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva, i decreti di rideterminazione del punteggio e di risoluzione del contratto;
- 10) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- 11) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% per spese generali oltre maggiorazione del 30% per aver utilizzato link navigabili per facilitare la lettura al G.d.L e alle parti, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i mezzi istruttori che si rendessero necessari eventualmente a norma del c. 5 art. 420 c.p.c.

Si chiede ordinarsi ai resistenti l'esibizione della documentazione necessaria per la definizione della controversia e in particolare del contratto di supplenza prot. 4068 del 9.10.2024 mai ricevuto dalla ricorrente e finora inutilmente richiesto al C.P.I.A. 4 Torino; [028 a\) Richiesta accesso agli atti Rosanna Todisco contratto prot. 4068 del 09-10-2024.pdf](#) [028\) ACCETTAZIONE_istanza urgente di accesso agli](#)



Avv. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

[atti ex art. 24 c. 7 L. n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii. richiesta copia contratto prot. n. 4068 del 9.10.2024 Rosanna Todisco.eml](#)
[029\) CONSEGNA_istanza urgente di accesso agli atti ex art. 24 c. 7 L. n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii. richiesta copia contratto prot. n. 4068 del 9.10.2024 Rosanna Todisco.eml](#)

Si producono i documenti elencati in ricorso di cui si attesta la conformità agli originali.

Ai sensi del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile ma la ricorrente è esente come da autocertificazione;
[Esenzione Pagamento Contributo Unificato Iscrizione a Ruolo Rosanna Todisco.pdf](#)

Salvis Juribus

Torre del Greco, 3.12.2024

Avv. Luigi Torrese

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 e ss. c.p.c.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Piemonte in cui la ricorrente risulta inserita, valide per il triennio scolastico 2024-2027 che subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del ricorso (cfr. [002\) Graduatoria Istituto Comprensivo Turollo -TO -.xls](#)) si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e il decreto di fissazione di udienza. Tuttavia sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei



Avv. LUIGI TORRESE
TORRE DEL GRECO — VIA SEDIVOLA, 85
☎ 081 881 24 86
MAIL: AVVOCATOLUIGITORRESE@GMAIL.COM - PEC: LUIGI.TORRESE@FOROTORRE.IT

ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta dilaterrebbe i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei controinteressati, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo G.d.L. del Tribunale di Ivrea, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del ricorso

quanto ai controinteressati

inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'USR Piemonte in cui la ricorrente è inserita, valide per il triennio scolastico 2024-2027, che subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del ricorso mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o sul sito dell'U.S.R. Piemonte o a modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito e che vorrà indicare ex art. 150 e ss. c.p.c. e di ordinare detta pubblicazione a carico della P.A. resistente.

Torre del Greco, 3.12.2024

Avv. Luigi Torrese

